

## **CONTROVERSIE UNIVERSITARI/SSN: è valida la giurisdizione del giudice ordinario**

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 23.01.2020, N. 554

Maria Raffaella Biasin, *Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Veneto*

Alcuni sanitari professori universitari che hanno svolto attività assistenziale in regime di convenzionamento presso strutture ospedaliere hanno lamentato che l'Università da cui dipendono si è sempre astenuta dal corrispondere quanto loro spettante per detta attività assistenziale (ossia le specifiche voci stipendiali dovute come novellate dai CCNL della dirigenza medica di riferimento), limitandosi invece a riconoscere loro solo un differenziale fra stipendio ospedaliero e stipendio universitario.

Per tale motivo i predetti hanno ricorso innanzi al Tar per l'accertamento del proprio diritto al pagamento delle voci stipendiali dovute, ma non pagate, per l'attività assistenziale svolta in favore del SSN e regionale, in aggiunta a quella istituzionale per la didattica e la ricerca svolta in favore dell'Università, con conseguente condanna dell'Ateneo alla corresponsione dei suindicati emolumenti e alla regolarizzazione della loro posizione previdenziale. Il Tar ha però declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.

I suindicati professori universitari si sono quindi opposti avanti il Consiglio di Stato, sostenendo che la controversia, pur implicando questioni relative a problematiche retributive, afferisce alle modalità di svolgimento delle funzioni del professore universitario, attratta quindi, ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001, nella giurisdizione del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha rimarcato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché il d.lgs. 517/1999, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui al d.lgs. 165/2001, art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

In coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione anche l'orientamento del Consiglio di Stato è nel senso che le controversie instaurate dai docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con aziende e P.U., inerente allo svolgimento presso questi di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), con sentenza del 23.01.2020, n. 554, ha pertanto respinto il ricorso dei predetti professori universitari, confermando la sentenza appellata che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria.